

**FAQ al 03.12.2018****1) Le risposte dell'offerta tecnica sono sotto forma di atto notorio e devono perdurare per tutto l'accordo quadro?**

L'offerta tecnica deve essere compilata direttamente sulla piattaforma SardegnaCAT. Nel paragrafo 19 del Disciplinare di gara, riguardo al file pdf da generare al termine della compilazione della Busta tecnica sulla piattaforma CAT, si dice: "Tale documento rappresenta l'impegno contrattuale dell'operatore economico a garantire, durante gli Appalti specifici, le condizioni riportate nei criteri dell'offerta selezionati". Tutte le dichiarazioni/impegni presi dal concorrente in sede di offerta tecnica saranno riportate nel contratto di Accordo quadro, (Allegato\_3\_Schema\_di\_Contratto\_di\_AQ) nonché nel contratto attuativo dell'Appalto specifico (Allegato\_8\_Schema\_contratto\_per\_appalti\_specifici). Le dichiarazioni/impegni, pertanto, devono perdurare per tutta la validità dell'AQ e per tutta la durata dell'Appalto specifico. Si richiama altresì il disposto dell'articolo 80 comma 5 lett. f bis del Codice degli appalti secondo cui è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

**2) Gli elementi dell'offerta tecnica sono nel contratto?**

Nel paragrafo 19 del Disciplinare di gara, riguardo al file pdf da generare al termine della compilazione della Busta tecnica sulla piattaforma CAT, si dice: "Tale documento rappresenta l'impegno contrattuale dell'operatore economico a garantire, durante gli Appalti specifici, le condizioni riportate nei criteri dell'offerta selezionati". Tutte le dichiarazioni/impegni presi dal concorrente in sede di offerta tecnica saranno riportate nel contratto di Accordo quadro, (Allegato\_3\_Schema\_di\_Contratto\_di\_AQ) nonché nel contratto attuativo dell'Appalto specifico (Allegato\_8\_Schema\_contratto\_per\_appalti\_specifici).

**3) Assunzione dei disabili: se un'impresa è soggetta per legge all'obbligo di assunzione, deve essere in regola per partecipare?**

Sì. Ai sensi della Legge 68/1999, art. 17, "Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ((...)), pena l'esclusione". Si richiama altresì la disposizione di cui alla lettera i del comma 5 dell'articolo 80 del Codice degli appalti secondo cui è escluso dalla partecipazione l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

**4) Nella seconda fase, quella degli Appalti specifici, c'è un nuovo ribasso?**

Sì. Nel paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara si dice: "Ogni Appalto specifico, in particolare, avrà come base le condizioni stabilite nell'Accordo quadro (ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto ivi richiamato) e l'offerta tecnica presentata in fase di partecipazione all'Accordo quadro, mentre dovrà essere riformulata l'offerta economica sulla base delle indicazioni specifiche fornite della Stazione appaltante (elementi caratterizzanti) e nei limiti previsti dal presente disciplinare, contenuti anche nell'apposito Modello di rinegoziazione. Il criterio di aggiudicazione permane quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale però la componente dell'offerta tecnica è quella già assegnata in fase di aggiudicazione dell'Accordo quadro". Nel paragrafo 7.2, inoltre: "All'indizione di ogni Appalto specifico, le Stazioni appaltanti rendono pubblici gli elementi caratterizzanti l'esecuzione dell'Appalto specifico sulla base dei quali l'Operatore economico è invitato a rinegoziare la propria offerta economica effettuando un ribasso migliorativo rispetto a quanto indicato in sede di Accordo quadro".

**5) Riguardo l'offerta tecnica e il personale d'ufficio, ad esempio, l'ingegnere deve essere in organico?**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, al punto 2.2, si dice: “La comprova del requisito avverrà in fase di stipula dei contratti dei singoli Appalti specifici con la presentazione del curriculum della professionalità garantita e la documentazione attestante il rapporto di lavoro tra le parti (escluso il tirocinio)”. Il rapporto di lavoro può essere di varia natura, perciò non è necessario che il tecnico scelto sia in organico; si ribadisce che non sarà accettato il tirocinio.

**6) Una volta accreditato per l'AQ, ho certezza di essere aggiudicatario di un Appalto specifico?**

Nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara si legge: “La Centrale Regionale di Committenza non assume alcun impegno e gli aggiudicatari non possono vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo quadro. Gli aggiudicatari, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, non dovesse essere stipulato alcun Appalto specifico e quindi ordinata alcuna prestazione o nel caso in cui dovessero essere stipulati Appalti specifici per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto”. Resta fermo che, una volta a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art 37 del Codice, le stesse, se prive della qualifica, non potranno indire appalti di lavori per importi superiori a € 150.000,00 dovendo necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza.

**7) L'importo complessivo dell'AQ di euro 23.400.000 è aleatorio?**

Nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara è illustrata la logica che ha portato alla definizione di questo importo, non corrispondente ad alcun finanziamento della CRC.

**8) Nell'AQ gli aggiudicatari saranno primo, secondo ecc.. Sarà questo l'ordine in cui verranno chiamati a presentare offerta negli Appalti specifici?**

Nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara si legge: “Gli Operatori economici che risulteranno aggiudicatari nei diversi lotti, costituiranno un elenco ordinato in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei punti assegnati per l'offerta tecnica e per quella economica. Tale elencazione è finalizzata solo all'ammissione agli Appalti specifici. Per l'aggiudicazione degli Appalti specifici le Stazioni appaltanti dovranno formulare la richiesta di offerta (RdO) a tutti gli Operatori aggiudicatari dell'Accordo quadro, per il lotto al quale intendono accedere. La Stazione appaltante stilerà successivamente la sua graduatoria sulla base dell'esito della rinegoziazione e del nuovo ribasso presentato dall'Operatore economico (che dovrà essere superiore a quello presentato in sede di partecipazione all'Accordo quadro), fermo restando il punteggio assegnato in fase di offerta tecnica. Tutti gli Operatori economici aggiudicatari per quel determinato lotto dell'Accordo quadro dovranno essere invitati agli Appalti specifici fino al raggiungimento del limite massimo di aggiudicazione (ossia 2 contratti nell'ambito di ciascun lotto, a prescindere dall'importo del singolo contratto attuativo)”. Riassumendo, non esiste un ordine di chiamata per gli Appalti specifici; saranno chiamati ogni volta tutti gli operatori economici che ancora non hanno raggiunto il limite dei due contratti aggiudicati.

**9) Plafond del lotto permettendo, se alla fine dei 2 anni restasse un solo operatore economico con meno di 2 contratti aggiudicati, questo prenderebbe in automatico tutti gli ulteriori eventuali Appalti specifici?**

Sì, nella remota ipotesi in cui questo si dovesse verificare e fermo restando il limite dei due contratti e fermo restando l'obbligo di rinegoziazione.

**10) I lavori sono in OG1 perciò edili, ci posso essere anche lavori di tipo elettrico, idraulico ecc.?**

La categoria di lavori oggetto sia dell'AQ che degli Appalti specifici è la OG1, senza possibilità di categoria specialistiche e scorporabili. Nella definizione di OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, si legge che “riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie”. Tali impianti possono

essere eseguiti da imprese in possesso della sola categoria OG1 e di abilitazioni specifiche come il DM 37/2008 e L. 46/90 che saranno richiesti nel dettaglio dalla Stazione appaltante che bandisce l'Appalto specifico. A tal riguardo si veda il paragrafo 9.7 del Disciplinare di gara.

**11) Per la fase attuativa degli Appalti specifici, ci saranno progetti esecutivi?**

Il Codice prevede una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Si rimanda all'art. 216, comma 4, del Codice.

**12) E' già predeterminato che le categorie specialistiche non possono essere superiori al 10%?**

Si veda la risposta al quesito n. 10.

**13) Se si dichiara di subappaltare è necessario indicare la terna?**

No. La terna di subappaltatori è obbligatoria solo nel caso in cui si preveda di subappaltare una lavorazione a rischio di infiltrazione mafiosa.

La terna perciò non è obbligatoria negli altri casi: subappalto di opere edili e subappalto di opere impiantistiche.

Si veda il paragrafo 11 del Disciplinare di gara.

**14) Se non si dichiara subito la volontà di subappaltare, è possibile farlo successivamente?**

La volontà di subappaltare deve essere espressa nel DGUE già in sede di AQ. Soltanto nel caso il subappalto si riferisca esclusivamente alle "lavorazioni per cui sono necessarie abilitazioni specifiche (DM 37/2008, L. 46/90): se il concorrente non è in possesso di tali abilitazioni, e ritiene di non poterle ottenere prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà indicare la volontà di subappaltarle in sede di Accordo quadro o al limite in sede di Appalto specifico (nell'Allegato 7), mentre i subappaltatori saranno designati in sede di esecuzione", come indicato nel paragrafo 11 del Disciplinare di gara.

**15) Se partecipo ad un lotto in forma singola e ad un altro lotto in forma associata, posso fare da impresa ausiliaria per un'altra impresa che partecipa ad un terzo lotto?**

La limitazione di partecipazione a soli due lotti indipendentemente dalla forma giuridica è soltanto per i concorrenti; non ci sono limitazioni per le ausiliarie. Resta fermo che in relazione a ciascun lotto, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**16) Si deve indicare una terna di subappaltatori per ogni attività a rischio di infiltrazione mafiosa?**

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, (...), indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#). Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara". Data la genericità dell'AQ non è possibile individuare le singole lavorazioni, pertanto, sarà il concorrente a valutare quale sia la lavorazione che in ogni caso sarebbe costretto a subappaltare.

**17) Vorremmo sapere se la fideiussione si debba emettere per ogni lotto prescelto o, in caso di 2 lotti con la stessa classificazione, se ne possa far emettere una unica indicante i 2 CIG;**

E' possibile presentare un'unica garanzia provvisoria in cui sono esplicitati entrambi i CIG dei lotti a cui si intende partecipare. L'importo della cauzione deve essere corrispondente alla somma degli importi dei due lotti. Resta fermo che le cauzioni dovranno essere distinte qualora la partecipazione ai due lotti avvenga con forme giuridiche differenti (es impresa singola e RTI). Si precisa che la cauzione, in caso di aggiudicazione anche di uno solo dei due lotti, dovrà rimanere vincolata fino alla stipula del relativo contratto.

**18) Il sopralluogo, è obbligatorio effettuarlo? in tal caso a chi dobbiamo rivolgerci per prendere gli appuntamenti?**

In questa fase non è previsto alcun sopralluogo; in sede di Appalto specifico saranno le Stazioni appaltanti, eventualmente, a richiederlo fornendo le dovute precisazioni tra gli elementi di caratterizzazione dell'appalto.

**19) Si chiede, cortesemente, un chiarimento in merito al requisito 9): Aver gestito almeno un contratto di importo pari o superiore al valore massimo affidabile.**

**Possono essere assimilati certificati di regolare esecuzione di accordi quadro, nella categoria OG11 e/o OG2, alla categoria OG1 del presente accordo Quadro?**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, si legge che "si richiede all'operatore economico di dichiarare l'esperienza maturata nella gestione di un accordo quadro di manutenzione, categoria OG1 classifica corrispondente a quella per cui si partecipa, concluso nei tre anni antecedenti alla data di presentazione dell'offerta". Si ritengono validi, pertanto, i seguenti tipi di contratto:

- per i lotti in OG1 classifica I (1, 3, 5, 7, e 9): contratti di categoria OG1 in classifica I o superiore;
- per i lotti in OG1 classifica II (2, 4, 6, 8 e 10): contratti di categoria OG1 in classifica II o superiore.

**20) Vorrei un chiarimento circa la partecipazione a più lotti. Se non ho capito male la medesima azienda può partecipare in forma singola od associata a più lotti (massimo due) nel territorio regionale. A me sembra di aver compreso di poter partecipare ad esempio per I classifica prima a due lotti differenti (es. Sassari ed Oristano) e così anche per la seconda classifica. Ed in caso di aggiudicazione posso solo stipulare solo due contratti.**

Nel paragrafo 5 del Disciplinare di gara si precisa che "è consentito presentare offerta in un massimo di due lotti, nell'ambito della stessa classifica della categoria OG1. L'Operatore economico potrà quindi presentare offerta per due ambiti territoriali, ma solo per una delle due classifiche di ciascun ambito scegliendo se presentarsi in quelli con la classifica I (1, 3, 5, 7 e 9) oppure in quelli della classifica II (2, 4, 6, 8 e 10)".

Riprendendo l'esempio in domanda, se si intende partecipare ai lotti di Sassari e Oristano è possibile farlo scegliendo per entrambi o la classifica I o la classifica II, raggiungendo così il limite dei due lotti con la stessa classifica per ogni concorrente. Si ribadisce che la partecipazione è consentita ad un massimo di due lotti, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale si partecipa pena l'esclusione dall'intero Accordo quadro. Non è quindi consentito partecipare a due lotti con la classifica I e ad altri 2 con la II.

**21) Per quanto riguarda l'indicazione dei titoli per il personale che si occupa della parte amministrativa (Geometra o Perito o Titolo equipollente) tale è considerato anche un ragioniere (Perito Commerciale)?**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, per il criterio 2 si legge: "si richiede all'operatore economico di garantire la disponibilità di una persona con qualifica tecnica e con esperienza che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile. Tale figura non può coincidere con il titolare e con il direttore tecnico dell'impresa. Il criterio garantisce, sia all'impresa che alla Stazione Appaltante, maggiore accuratezza e celerità nella gestione e scambio della documentazione afferente il cantiere sia sotto il profilo amministrativo, tecnico che contabile (gestione PEC, lettura computi metrici, redazione POS, fatturazione elettronica, ecc.), oltre a incentivare l'occupazione". Sebbene vi siano alcuni aspetti di tipo contabile nella gestione della parte amministrativa, si ritengono preminenti quelli tecnici che di fatto sono propri di personale con le seguenti qualifiche: Geometra o Perito edile o titolo equipollente; Ingegnere junior o Architetto junior; Ingegnere senior o Architetto senior.

**22) La nostra impresa ha espletato molti appalti di manutenzione della Categoria OG2 , detti lavori possono essere equiparati alla categoria OG1 nelle documentazioni comprovanti nelle dichiarazioni offerta Tecnica punto 8-9?**

Si veda risposta al quesito n. 19.

**23) Siamo in possesso di un CEL relativo ai lavori di manutenzione ordinaria presso XXXXXXXXXXXXXXXX, detto CEL è datato Luglio 2012 può essere inserito nella documentazione comprovante l'offerta Tecnica nei punti 8-9?**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, per il criterio 8 “si richiede all’operatore economico di garantire la disponibilità di un direttore tecnico con esperienza professionale. (...)L’esperienza è valutata come segue: (...) esperienza maggiore di 5 anni maturata antecedente alla data di presentazione dell’offerta di partecipazione all’Accordo quadro.” I 5 anni sono da calcolare rispetto alla data di presentazione dell’offerta, perciò da novembre/dicembre 2018 e non antecedente a novembre/dicembre 2013. Il CEL in questione, dunque, non è ammissibile.

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, per il criterio 9 “si richiede all’operatore economico di dichiarare l’esperienza maturata nella gestione di un accordo quadro di manutenzione, categoria OG1 classifica corrispondente a quella per cui si partecipa, concluso nei tre anni antecedenti alla data di presentazione dell’offerta”. I 3 anni sono da calcolare rispetto alla data di presentazione dell’offerta, perciò da novembre/dicembre 2018 e non antecedente a novembre/dicembre 2015. Il CEL in questione, dunque, non è ammissibile.

**24) E' dovuta una marca per singolo lotto? nel caso sia unica, i CIG vanno indicati entrambi?**

La marca da bollo deve essere allegata alla domanda di partecipazione. Nel paragrafo 18.2 del Disciplinare di gara si legge che “suddetto allegato può essere compilato una sola volta per la partecipazione a due lotti, purché la forma giuridica sia la stessa per entrambi (stessa compagine, stesso rappresentate legale, stessa consorziata esecutrice ecc.); diversamente è necessario compilare un allegato per ogni lotto”. Si precisa, pertanto, che: la domanda di partecipazione è unica, con l’indicazione di due CIG, nel caso in cui il concorrente partecipi ad entrambi i lotti con la medesima forma giuridica e quindi anche la marca da bollo è unica; nel caso di partecipazione ai due lotti in forma giuridiche differenti, è necessario compilare due domande di partecipazioni distinte, con un solo CIG per ognuna e con una marca da bollo per ognuna.

**25) Criterio n.1 - sede operativa, i criteri di attribuzione del punteggio (0-12) sono in base alla distanza oppure alla tempestività di intervento?**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, per il Criterio 1 “si richiede all’operatore la disponibilità di una sede operativa, già individuata o da individuarsi, nell’ambito territoriale del lotto per cui partecipa, da indicare nella fase di affidamento dei singoli appalti specifici, prima della stipula del contratto attuativo, tale da garantire alla Stazione Appaltante minori tempi di risposta per la gestione degli interventi”. Il concorrente riceverà 12 punti se la sua sede operativa, già individuata o da individuarsi, ricade in uno dei comuni dell’ambito territoriale per cui partecipa, così come elencati nel paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. In questa fase non è possibile graduare il punteggio per distanza e quindi per tempestività di intervento giacché non è noto con precisione quale sarà il luogo di intervento preciso di ogni singolo Appalto specifico.

**26) E' possibile partecipare all'appalto in costituendo RTI con impresa mandataria in possesso di iscrizione nella categoria OG1 per importi al 100% e altra impresa non in possesso di qualificazione OG1?**

Nel paragrafo 8 del Disciplinare di gara, si legge “nel caso di partecipazione in forma aggregata da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett d), e), f) e g) del Codice, la mandataria o l’impresa consorziata deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (minimo 40%) mentre per le restanti (mandanti o altre imprese del raggruppamento o del consorzio) ciascuna minimo il 10%. Non è richiesta una corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni. Resta ferma la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire e che l’impresa mandataria esegua la prestazione in quota maggioritaria”. In altre parole, ogni impresa mandante deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire e che comunque non devono essere inferiore al 10%. Nel di partecipazione ad uno dei lotti di categoria OG1 classifica I

(1, 3, 5, 7 e 9), poiché il contratto massimo aggiudicabile è pari a € 319.200,00 inclusi, ogni mandante deve possedere i requisiti per l'esecuzione di un importo pari almeno a € 31.920 da dimostrare come prescritto dall'art.90 del DPR 207/2010. Nel caso di partecipazione a 2 lotti di classifica I, il requisito dovrà essere dimostrato per ogni lotto, considerato che la percentuale di esecuzione può essere diversa per ogni lotto (fermo restando il minimo del 10%); i contratti presi in considerazione per la dimostrazione del requisito di un lotto possono essere utilizzati anche per la dimostrazione del requisito nel secondo lotto.

Il discorso è analogo per i lotti di categoria OG1 classifica II.

Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 possono essere rese dalle mandanti compilando le sezioni B e C, Parte IV: Criteri di selezione, del DGUE; in alternativa, è possibile renderle mediante un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, da inserire sulla piattaforma, nella RDO di qualifica, alla sezione allegati generici.

**27) Il possesso di personale qualificato deve essere garantito da personale dipendente o eventualmente anche da collaboratori esterni?**

Si veda la risposta al quesito n. 5.

**28) Relativamente al criterio n. 9 si chiede se l'operatore economico deve aver eseguito un unico intervento per il raggiungimento della somma richiesta relativa alla Categoria del lotto scelto (ES: OG2 Il 619.200.00) oppure questo importo può essere raggiunto con la somma di più lavori svolti? (chiedete il lavoro di Punta o più lavori sino al raggiungimento dell'importo?)**

- Si precisa che in questa procedura saranno considerati soltanto i lavori di categoria OG1 -

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, si legge che l'operatore economico, per ricevere il corrispondente punteggio, deve: a) aver gestito almeno un contratto di importo pari o superiore alla metà dell'importo affidabile per il singolo Appalto specifico nella categoria e nella classifica richiesta per il lotto per cui si partecipa. (1,5 punti) (€ 154.500 per i lotti classifica I, € 309.600 per i lotti classifica II); b) aver gestito almeno un contratto di importo pari o superiore al valore massimo affidabile per il singolo appalto specifico nella categoria e nella classifica richiesta per il lotto per cui si partecipa.(3 punti). (€ 309.600 per i lotti classifica I, € 619.200 per i lotti classifica II)". L'importo richiesto, dunque, può essere raggiunto mediante uno o più contratti, sempre di categoria OG1.

**29) CRITERIO 8-9 Per lavori in accordo quadro di Cat. OG1 sono considerati i lavori espletati in Cat OG1 la cui dicitura dell'appalto è: Riqualficazione, ristrutturazione, manutenzione, oppure intendete solo lavori di manutenzione in Accordo Quadro?? Noi abbiamo eseguito dei lavori di manutenzione/Riqualficazione di Edifici Pubblici, i certificati di regolare esecuzione di questi lavori sono validi?**

*Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, in particolare per il Criterio 9, ma valevole anche per il Criterio 8, si legge che "si richiede all'operatore economico di dichiarare l'esperienza maturata nella gestione di un accordo quadro di manutenzione, categoria OG1 classifica corrispondente a quella per cui si partecipa". La ragione di tale scelta specifica è esplicitata nello stesso paragrafo: "l'aver già espletato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria consente all'impresa di conoscere i ritmi e le dinamiche che sottendono alla gestione di interventi, anche in regime di urgenza, da svolgersi eventualmente con la presenza degli utenti degli stabili e, pertanto, di calibrare la propria offerta, sia tecnica che economica, con maggiore consapevolezza. Il fatto che l'impresa abbia avuto esperienze pregresse in appalti della stessa tipologia di quello in oggetto, garantisce alla Stazione Appaltante che l'operatore economico possa approcciarsi al cantiere con accortezza e dimestichezza a vantaggio dell'efficacia dell'intervento e della sicurezza degli utenti".*

**ERRATA CORRIGE:** in data 30/11/2018 ci si è resi conto di un errore materiale nella risposta. La risposta corretta al quesito è la seguente: "Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, paragrafo 21.1, per il Criterio 8, di valutazione dell'offerta tecnica, per la figura del Direttore tecnico è richiesta semplicemente un'esperienza pregressa in appalti di manutenzione.

Diversamente per il Criterio 9 è richiesta all'operatore economico un'esperienza pregressa specifica di gestione di accordi quadro di manutenzione".

**30) Vorrei sapere dove allegare tutti i documenti amministrativi.**

La documentazione amministrativa deve essere inserita nella RdO di Qualifica, comune a tutti e dieci i lotti. La documentazione deve essere inserita nel formato indicato nelle righe che compaiono a seconda delle voci che si spuntano; se non si inseriscono tutti i documenti obbligatori il sistema non consente di andare avanti. Si chiede di inserire esclusivamente i documenti richiesti, senza aggiungere allegati con dichiarazioni doppie.

**31) Il modello F23 di 16 euro è unico o distinto per i 2 lotti a cui si intende partecipare? Nel disciplinare al punto n) viene riportato: Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2018 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo al lotto al quale il concorrente partecipa.**

Si veda la risposta al quesito n. 24.

**32) Qualora l'impresa fosse in possesso dei requisiti di cui al punto 9.7 del Disciplinare, può comunque prevedere il subappalto di tali lavorazioni? O il subappalto è ammesso solo qualora l'impresa partecipante non possedesse tali requisiti?**

Il ricorso al subappalto è ammesso anche per gli operatori economici già in possesso dei requisiti. Oltre a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 11, si manda all’art. 105 del Codice.

**33) Per quanto riguarda i criteri 8 e 9, la comprova del requisito può avvenire con la presentazione del contratto d'appalto dei lavori, essendo gli stessi in corso di esecuzione?**

Nel Disciplinare di gara al paragrafo 21.1, per il Criterio 8 si legge: “La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro con la presentazione del curriculum del professionista, copia delle lettere di incarico, copie dei certificati di regolare esecuzione, la documentazione attestante il rapporto di lavoro tra le parti e ogni altro documento atto a dimostrare il possesso del requisito”. Per il Criterio 9 si legge: “La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro con la presentazione delle copie dei certificati di regolare esecuzione”. Sulla base di quanto riportato saranno prese in considerazione soltanto esperienze già concluse, il cui esito è certo.

**34) Si chiede di chiarire l’obbligatorietà o meno sull’effettuazione del sopralluogo, nel disciplinare di gara non è indicata l’obbligatorietà ma nell’allegato 7 viene indicato come obbligatorio. In caso di risposta affermativa si chiedono le modalità e le persone autorizzate all’effettuazione del suddetto sopralluogo nonché se verrà rilasciata l’attestazione da inserire fra la documentazione di gara.**

Nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.2 si chiarisce che il Modello 7 dovrà essere compilato all’atto di indizione dell’Appalto specifico dalle Stazione appaltanti che “rendono pubblici gli elementi caratterizzanti l’esecuzione dell’Appalto specifico sulla base dei quali l’Operatore economico è invitato a rinegoziare la propria offerta economica effettuando un ribasso migliorativo rispetto a quanto indicato in sede di Accordo quadro”. Tra questi elementi vi è anche il sopralluogo per il quale “la Stazione appaltante può richiedere l’obbligo di sopralluogo prima della presentazione delle offerte, indicando tempistiche e modalità per il suo espletamento”. In questa fase, pertanto, non è previsto alcun sopralluogo.

**35) Paragrafo 21.1 - Requisito 9, è necessario dichiarare i lavori pregressi anche nel DGUE (Parte IV Lettera C: Capacità tecniche e professionali)?**

No, non è necessario. La documentazione e le dichiarazioni riguardanti i criteri della Busta tecnica devono essere inserite soltanto nella Busta tecnica. Si veda il paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara.

**36) Relativamente alla terna per i subappalti delle lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa si chiede:**

- è possibile concorrere in proprio alla gara e contestualmente essere indicati nella terna dei subappaltatori da altra impresa per il medesimo lotto?

- È possibile partecipare in proprio ed essere indicati come subappaltatori nella terna da altra impresa se si partecipa a lotti diversi? (ad esempio in proprio al lotto 1 e nella terna al lotto 2).

**Cosa determinano le due situazioni in caso di aggiudicazione?**

Caso 1: concorrente in proprio e subappaltatore per altra impresa, stesso lotto.

Nel paragrafo 11 del Disciplinare di gara si legge: Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. In caso di aggiudicazione l'Operatore economico dovrà ricorrere ad uno degli altri subappaltatori indicati nella terna. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti". Ancora: "L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nel DGUE ad imprese che abbiano partecipato alla procedura per lo specifico Lotto". Se l'impresa aggiudicataria del lotto ha indicato tra i suoi subappaltatori della terna un'impresa che ha partecipato in proprio a quello stesso lotto, quest'ultima impresa verrà eliminata dalla terna; le restanti due imprese devono possedere i requisiti necessari per l'affidamento del subappalto, pena l'impossibilità per l'impresa aggiudicataria del lotto di ricorrere al subappalto.

Caso 2: concorrente in proprio e subappaltatore per altra impresa, lotti diversi.

Non ci sono limitazioni per la partecipazione a due lotti diversi della stessa impresa, in uno come concorrente in proprio e in uno come subappaltatore.

**37) Relativamente alla terna per i subappalti delle lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa, si chiede: è possibile indicare un numero inferiore a tre subappaltatori?**

Ai sensi del paragrafo 11 e del paragrafo 22 del disciplinare di gara si procederà mediante soccorso istruttorio in caso di:

- mancata indicazione della terna, in presenza della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto;
- indicazione di un numero inferiore di subappaltatori rispetto alla terna.

Qualora in fase di soccorso istruttorio l'operatore economico non integri i nominativi dei subappaltatori sarà precluso al concorrente, in sede di esecuzione, di avvalersi del subappalto. Resta fermo che si procederà all'esclusione qualora l'operatore economico sia privo dei requisiti per l'esecuzione in proprio della prestazione.

**38) Si chiede se un autocarro immatricolato nel 2016 EURO 5B (alimentazione gasolio) rientra nella categoria EEV; può usufruire del punteggio relativo al punto 7.2 - criteri ambientali?**

Le norme di emissione per un EEV sono comprese tra Euro 5 e 6. Pertanto potrà usufruire del punteggio relativo al punto 7.2 della tabella di cui al paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara.

**39) Per quanto riguarda l'importo della polizza provvisoria abbiamo letto sul disciplinare che viene richiesto l'1 per cento importo della garanzia, non essendo in possesso della certificazione UNI ISO 9001 possiamo richiederla ugualmente?**

Il paragrafo 12 del Disciplinare di gara prevede che "la cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell'articolo 93 del Codice, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all'importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese".

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere pari al 1%, fatte salve le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice; si ricorda che, ai sensi del citato articolo, le microimprese usufruiscono comunque della riduzione della polizza fideiussoria del 50%, anche se non in possesso della certificazione ISO (quindi pari allo 0,5%).



**40) Anche il subappaltatore dovrà presentare il PassOE?**

La stazione appaltante verifica i requisiti dell'appaltatore e del subappaltatore della terna, acquisendo il PassOE di entrambi.

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

**41) Vorrei sapere se alla garanzia provvisoria deve essere allegata la conformità all'originale redatta da un notaio.**

Qualora la polizza venga prodotta dal fideiussore come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dovrà essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Qualora invece venga prodotta in forma cartacea dovrà essere presentata, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'AGID (sulla conservazione dei documenti informatici) secondo le seguenti modalità:

1. attraverso la digitalizzazione mediante sistemi OCR con firma digitale o altra firma elettronica qualificata da parte di colui che le spedisce o le rilascia;

2. attraverso la scansione di un documento in formato TIFF o JPG previa attestazione della loro conformità da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Riepilogando, se si allega una garanzia provvisoria in formato digitale, in quanto già digitale all'origine, non è richiesta alcuna dichiarazione di conformità notarile; invece, se la garanzia nasce come formato cartaceo allora la sua trasformazione in digitale deve seguire una delle due modalità sopra esposte per la sua conformità all'originale.

**42) Si chiede di precisare se l'esperienza della figura di cui al criterio n. 2 debba essere maturata da dicembre 2017- dicembre 2018.**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara "si richiede all'operatore economico di garantire la disponibilità di una persona con qualifica tecnica e con esperienza che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile", inoltre "E' prevista una ulteriore premialità di un punto, che si somma ai punteggi del sub criterio 2.1, nel caso in cui la persona con qualifica tecnica garantita dall'operatore economico abbia esperienza di almeno un anno nelle mansioni suddette, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta". L'esperienza deve essere di almeno un anno alla data di presentazione dell'offerta, quindi ad esempio: 10 dicembre 2017-10 dicembre 2018.

**43) Si chiede di precisare a quali cantieri fa riferimento il criterio 5. Considerato che gli affidamenti possono essere massimo 4 (due Appalti Specifici per ogni lotto al quale si partecipa).**

Nel paragrafo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto si legge che "L'Appaltatore dovrà possedere un'organizzazione tale da garantire la gestione di almeno due cantieri in contemporanea oltre che la reperibilità per i lavori in pronto intervento". Ancora nel Capitolato Speciale d'Appalto si legge: "Nel caso in cui l'Appaltatore abbia offerto nell'offerta tecnica dell'Accordo quadro un numero di cantieri in cui garantisce la gestione in contemporanea dei lavori superiore al minimo richiesto pari a due (criterio 5.1), la dotazione minima per ogni cantiere ulteriore ai primi due obbligatori è composta da: almeno un operaio specializzato e due operai comuni; un mezzo da lavoro mini escavatore e/o autocestello secondo quanto richiesto dalla DL". In altre parole per ogni Appalto Specifico, data la modalità operativa che sarà indicata dalle singole Stazioni appaltanti nel Modello di rinegoziazione, potrebbe essere richiesta l'esecuzione contemporanea di lavorazioni in più luoghi diversi (più comuni, più edifici di uno stesso comune, più punti di uno stesso edificio ecc.), ovvero in più cantieri. Nel Criterio 5, l'impresa riceve una premialità per ogni cantiere in più rispetto ai due obbligatori in cui può garantire la sua presenza con la struttura organizzativa indicata nel Capitolato.

- 44) Si chiede se un appalto specifico possa avere come oggetto sia un intervento di manutenzione straordinaria ben definito (importo stabilito per unico intervento in unico sito) sia un contratto di manutenzione ordinaria "a chiamata" consistente in molteplici interventi, non predeterminati, in diversi cantieri.**

Stante quanto scritto nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, le modalità operative sono diverse e nulla osta alla loro indicazione contemporanea all'interno di ogni Appalto Specifico. "La descrizione dettagliata delle lavorazioni, le relative specifiche tecniche e le modalità esecutive, saranno specificate dalle singole Stazioni appaltanti alla pubblicazione dei singoli appalti specifici tra gli Elementi caratterizzanti gli stessi" (art.2 del Capitolato).

- 45) Punto 9.7 del disciplinare di gara si chiede se un'impresa in possesso dell'abilitazione L 37/2008 per tutte le lettere possa essere sufficientemente qualificata ad eseguire gli interventi impiantistici, considerato che la L. 46/90 è stata convertita nella Legge 37/2008.**

Sì, è sufficiente.

- 46) Criterio 7.2 Si chiede se un'impresa possa soddisfare quanto richiesto al criterio sopra indicato, acquistando il mezzo con le caratteristiche richieste, in caso di aggiudicazione dell'appalto specifico.**

Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara si legge: "Si richiede la garanzia dell'operatore all'utilizzo di almeno un mezzo per le attività di cantiere e trasporto dei materiali che rientri almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato, tra EURO5 e EURO6). Il punteggio di tale sub criterio, attribuito on/off, è pari a 6 punti. In sede di offerta per l'Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione. La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli appalti specifici". In sede di offerta non è necessario essere già in possesso del mezzo di trasporto, l'importante è che se l'operatore economico si impegna a garantirlo sia in grado di dimostrarlo in sede di esecuzione.

- 47) Criterio 8 si chiede di specificare se l'esperienza del direttore tecnico vada dimostrata in cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria o se sia necessario, come per il criterio 9, che la stessa sia riconducibile a manutenzioni ma in appalti Accordo Quadro.**

Nel criterio 8 si richiede all'Operatore economico di garantire la disponibilità di un direttore tecnico con esperienza professionale in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non necessariamente riconducibili ad appalti affidati mediante Accordo Quadro.

**ERRATA CORRIGE RISPOSTA DOMANDA 29**

Per mero errore materiale nella risposta alla domanda 29 è stato indicato anche per il Criterio 8 un'esperienza pregressa in lavori di manutenzione affidati mediante accordo quadro.

E' quindi errata la risposta di cui al quesito 29: "Nel paragrafo 21.1 del Disciplinare di gara, in particolare per il Criterio 9, ma valevole anche per il Criterio 8, si legge che "si richiede all'operatore economico di dichiarare l'esperienza maturata nella gestione di un accordo quadro di manutenzione, categoria OG1 classifica corrispondente a quella per cui si partecipa".

**Tale risposta deve intendersi integralmente sostituita con la seguente:** "Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, paragrafo 21.1, per il criterio 8, di valutazione dell'offerta tecnica, per la figura del Direttore tecnico è richiesta semplicemente un'esperienza pregressa in appalti di manutenzione.

Diversamente per il criterio 9 è richiesta all'operatore economico un'esperienza pregressa specificata di gestione di accordi quadro di manutenzione".

- 48) Si chiede se verrà applicata la riparametrazione.**

No, non è prevista l'applicazione della riparametrazione.

- 49) Per quanto riguarda il criterio 8, la comprova del requisito 8.1.b) esperienza del direttore tecnico, può essere sufficiente allegare copia della SOA in cui il Direttore Tecnico e Amministratore dell'impresa indicato consente l'iscrizione alla categoria OG1 classifica IV?**

No, non è sufficiente in quanto il Disciplinare di gara, per il punteggio relativo al criterio 8, richiede espressamente l'esperienza in appalti di manutenzione analoghi, non soltanto generici lavori di categoria OG1.

**50) Si chiede se si partecipa in forma singola per due lotti di classifica II (lotto 2 e 4), si può partecipare anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in altri lotti?**

No. Nel paragrafo 5 del Disciplinare di gara si legge: "Si ribadisce che la partecipazione è consentita ad un massimo di due lotti, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale si partecipa pena l'esclusione dall'intero Accordo quadro". Nella fattispecie, si potrà partecipare in un lotto come impresa singola e in un secondo, ed ultimo, lotto come RTI.

**51) In riferimento al criterio 9 la sottoscritta impresa ha in corso di esecuzione un lavoro di accordo quadro di manutenzione. per un importo di € 300.000,00, si chiede: può soddisfare il requisito richiesto al criterio 9 ?**

Importo a parte, trattandosi di un intervento in corso di esecuzione, si rimanda alla risposta al quesito n. 33.

**52) Si chiede se, in riferimento al criterio 7.3 del disciplinare, punti b- c- d si chiede se la formazione del personale possa essere svolta da persona dotata di laurea in scienze ambientali terrestri Classe 27 -Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.**

Per rispondere a questo quesito ci si rifà alle FAQ pubblicate per i CAM Edilizia del Ministero dell'Ambiente e aggiornate al 08.08.2018, domanda 2.5.4: "in questa fase di prima applicazione dei CAM, si è voluto tenere conto della ridotta offerta sul mercato di formazione specifica sui temi ambientali inerenti il settore edile. Per cui tale criterio non dà specifiche precise sui tempi della formazione o i titoli del docente ma solo sui temi della formazione, descritti nel criterio stesso. La documentazione di prova dovrà dimostrare in modo idoneo l'avvenuta formazione quindi attraverso attestati, diplomi o CV da cui si evinca che il personale ha ricevuto una formazione avente ad oggetto i temi richiesti nel criterio quindi: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti".